

UNIONE DEI COMUNI

CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA E L'ASSOCIAZIONE AUSER FILO D'ARGENTO DI EMPOLI PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI.

Rep. n. **4047**

L'anno 2018, il giorno Ventuno (21) del mese di Giugno, in Empoli, presso la sede dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria, n. 54.

Tra:

1) L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (d'ora in avanti: Unione dei Comuni), rappresentata dalla Dirigente Rita Ciardelli, nata Pisa il 03.05.1958, responsabile del Servizio Sociale e Socio Assistenziale, sulla base dell'incarico conferitogli con decreto n. 34 del 03/07/2014 del Presidente dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;

2) L'Associazione Auser Filo D'Argento con sede legale in Empoli (FI) Piazza Guido Guerra 2 - codice fiscale n. 91004580485, nella persona di Cerbone Camilla nata a Empoli (Fi) il 27.08.1985, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana ex LRT 26/04/1993 n. 28 con DPGR n. 125 del 11/2/1994 (vedi art. 101, comma 3 del D. Lgs. 117/2017), di seguito denominata "Associazione";

Premesso:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni Locali

ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento

di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- che detto principio è sancito dall'art. 118, comma 4 della Costituzione, dall'art. 4, comma 3, lettera a) della L. 59/1997 e dall'art. 3, comma 5 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Provincie (svolgono) le loro funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- che il D. Lgs. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*) riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regione, le Provincie autonome e gli enti locali (art. 2);

- che il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17);

- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni

pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- che il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento

- che la Giunta dell’Unione ha approvato con deliberazione n. 19 del 23/3/2018 l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di socializzazione per anziani mettendo a disposizione un finanziamento globale di € 20.300,00 e dando mandato alla sottoscritta Dirigente di provvedere all’adozione di ogni ulteriore atto inerente e conseguente il provvedimento;

- che con determinazione dirigenziale n. 230 del 23/03/2018 è stato pubblicato l’avviso di cui sopra;

- che con determinazione dirigenziale n. 530 del 12/06/2018 sono stati approvati i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, lo schema di convenzione e impegnata la spesa;

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra l’Unione e l’Associazione per lo svolgimento del progetto presentato il 23/04/2018, prot. 16047, conservato agli atti, e avente come oggetto le seguenti attività sociali rivolte agli anziani:

sostegno agli anziani attraverso aiuto leggero alla persona (es. spesa a domicilio, accompagnamento presso ambulatori, ospedale, ritiro ricette e acquisto farmaci), visite agli ospiti delle RSA con intrattenimento per gli anziani, attività ricreative e culturali e attività di sartoria.

L'Unione dei Comuni e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa vigente, degli obiettivi e delle disposizioni emanati dall'Unione dei Comuni, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dell'Unione.

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali relativi a quanto forma oggetto del presente atto.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività di cui al presente atto.

Art. 2 – Volontari e altro personale dedicato al progetto

L'Associazione garantisce lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1 avvalendosi dell'opera dei propri volontari associati e del proprio personale, assicurando la loro preparazione.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Unione e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione come indicato all'art. 3.

Tutto in personale è regolarmente assicurato ai sensi delle normative attualmente in vigore. In particolare, per la responsabilità civile e gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle mansioni dei soci volontari, si

applicano le norme di cui all' art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Unione dei Comuni è esonerata da qualsiasi responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività di cui trattasi.

Il rapporto con il personale dipendente dell'Associazione è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Art. 3 – Responsabili di progetto

I responsabili del progetto sono:

per l'Unione: Elisa Faraoni

per l'Associazione: Camilla Cerbone

Art. 4 – Definizione dei costi

Per le attività oggetto della presente convenzione l'Unione riconoscerà all'Associazione, a fronte delle spese sostenute, un rimborso.

Le spese in questione non si considerano “corrispettivo” per prestazione di servizio: trattasi piuttosto di spese realizzate dall'Associazione per fini di solidarietà e rientranti nell'ambito delle prestazioni statutarie dell'Associazione.

Verranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese rientranti nella categoria contrassegnata dalla lettera A) allorquando le stesse risultino effettivamente sostenute e documentate.

Si considerano documentate le spese comprate da adeguati “giustificativi di spesa”.

Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:

- tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso;

- entità della spesa,

- data della spesa.

A) Spese "rimborsabili"

- costi relativi alla realizzazione delle attività convenzionate (costi telefonici, costi per i mezzi di trasporto utilizzati per i progetti, costi per il funzionamento dell'Associazione – quota parte per gestione progetti - ecc);

- costi per le spese sostenute direttamente per i volontari utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione; copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile dei volontari coinvolti nel progetto; formazione obbligatoria; eventuali spese sostenute dall'Associazione per attrezzature e strumenti di protezione individuale -Dlgs 81/2008-, ecc...

B) Sono, di converso, considerate **spese non rimborsabili quelle di seguito specificate;**

- spese relative alla copertura dei costi di gestione dell'attività ordinaria e quotidiana dell'Associazione non strettamente afferenti ai progetti;

- rimborsi spese forfettari;

- tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all'Associazione.

L'entità del rimborso è stabilita in **euro 7.089,26**

La liquidazione avverrà dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria e una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata all'Unione – Servizio

Sociale e Socio Assistenziale.

ART. 5 - Adempimenti ex l. 136/2010

l'Associazione, a pena di nullità assoluta della convenzione, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Associazione dichiara che il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle transazioni relative alla presente convenzione è il seguente:

Codice IBAN IT21J0616037830000016714C00, intestato a Auser Filo D'Argento acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze Ag. di Empoli e che le persone individuate ad operare su di esso sono:

- CAMILLA CERBONE, nata a Empoli (FI) il 27.08.1985 – C.F. CRBCLL85M67D403T

- VILMA MORELLI, nata a Empoli il 05.04.1938 C.F. MRLVLM38D45D403E

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Associazione non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative alla presente convenzione tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

L'Associazione pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi all'Unione dei Comuni a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Associazione in proprio,

o per conto del subcontraente ovvero dell'altra Associazione costituente il raggruppamento temporaneo, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione all'Unione dei Comuni e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente committente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti a cura dell'Associazione e delle sue controparti.

ART. 6 - Rispetto D. Lgs. 81/08 – Testo Unico della Sicurezza

L'Associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008.

Non essendo ravvisati rischi da interferenza non è stato redatto, per la presente Convenzione, il DUVRI dato che i servizi si svolgono al di fuori dai locali dell'Unione dei Comuni.

ART. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2018.

Le parti firmatarie potranno sciogliersi, in via anticipata, dalla convenzione, esercitando, per iscritto, formale recesso .

Il diritto di recesso si intenderà legittimamente esercitato allorquando:

- lo stesso sia comunicato alla controparte mediante raccomandata a/r;
- sia rispettato un termine minimo di preavviso di trenta giorni.

Per parti "firmatarie" debbono intendersi:

- l'Unione (da un lato)
- l'Associazione (dall'altro).

Art. 8 Cause e modalità di risoluzione

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inviarsi da parte dell'Unione mediante lettera raccomandata a/r comunicata alle parti, nei seguenti casi:

- a) gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- b) venir meno del rapporto fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di Volontariato;
- c) nel caso di inadempienze alla presente convenzione;
- d) qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione.

La Convenzione decade automaticamente:

- a) se nel corso della sua durata l'Associazione di Volontariato, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal registro regionale istituito dalle singole Regioni ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/91 (vedi art. 101, comma 3 del D. Lgs. 117/2017);
- b) se l'Associazione non assolve all'onere formativo dei propri volontari associati.

In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, alle parti compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

ART. 9 - Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali

PUNTO A) Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Associazione assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in

esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa nella persona del legale rappresentante.

Il Responsabile esterno del trattamento dati:

- tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento del progetto affidato;

- si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione;

- mantiene riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza;

- si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente progetto.

Il Responsabile esterno del trattamento dati fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

In tale ambito il Titolare del trattamento dati si riserva la facoltà di chiedere la documentazione relativa alle misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile esterno del trattamento dati deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Dlgs 196/03.

Il Titolare del trattamento dati può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile esterno del trattamento dati senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile esterno del trattamento dati individua e designa i propri Amministratori di sistema e "Incaricati" del Trattamento, opportunamente

formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile esterno del trattamento dati garantisce al Titolare del trattamento dati - se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.

Il Responsabile esterno del trattamento dati al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare del trattamento dati tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.

PUNTO B) Per i dati personali acquisiti in proprio, l’Associazione di volontariato assumeranno, a tutti gli effetti, la qualifica di Titolare del trattamento dati dovendo conformarsi, in tutto e per tutto, agli obblighi imposti dal D. Lgs dal 196/03 ai Titolari del trattamento dati.

ART.11 – Rispetto del Codice di Comportamento dell'Unione dei Comuni

L'Associazione è tenuta a far osservare ai propri dipendenti e volontari, nell’espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'Unione dei Comuni con delibera della Giunta dell’Unione n. 14 del 04.03.2014, pubblicato nel sito nella sezione amministrazione trasparente al seguente link <http://www.empolese-valdelsa.it> – sezione Trasparenza. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Associazione può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Unione dei Comuni al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in

una lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 12 - Registrazione

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.8 comma 1 della Legge n. 266/91 (vedi art. 101, comma 2 del D. Lgs. 117/2017);

L'Unione e l'Associazione provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 4 tariffa parte II del DPR 131/1986).

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e per l'Associazione la normativa relativa alle Associazioni di volontariato di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017;

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del DLgs 85/2005, è stato scritto mediante l'uso ed il controllo degli strumenti informatici su N° 12 pagine a video, escluse le firme.

Le parti, riconosciuto il documento conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs 82/2005.

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e sullo stesso viene apposto la marcatura temporale.

Il Legale rappresentante dell'Associazione – Camilla Cerbone

La Dirigente del Servizio Sociale e Socio Assistenziale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa – Rita Ciardelli